



Alla Cortese attenzione: Commissione III Territorio, Ambiente, Mobilità

e-mail: segrcommiiiLeg12@regione.emilia-romagna.it

Oggetto: definizioni delle aree idonee all'installazione di nuovi impianti idroelettrici.

Il gruppo di lavoro e tutela fluviale FreeRivers Piacenza nonché NoTube Piacenza insieme a NoTube Parma a seguito della pubblicazione della Proposta di Legge della Regione Emilia Romagna sulla "Individuazione delle aree idonee e disciplina dell'installazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili nel territorio regionale" Delibera di Giunta n. 345 del 09.03.26, vuole portare il suo contributo in particolare in merito l'installazione sui nuovi impianti idroelettrici.

Considerato che la maggior parte dei fiumi e torrenti della Regione Emilia Romagna sono già oggetto di importanti derivazioni ad uso irriguo, idropotabile, e idroelettrico e considerato che gran parte dei corsi d'acqua nel periodo estivo sono oggetto di lunghi periodi siccitosi siamo a dover richiede di prevedere nuovi impianti in particolare su:

- **Condotte acquedottistiche**
- **Canali artificiali**
- **Rilascio di dighe esistenti**
- **Punti di rilascio di depuratori**

Il potenziale di sviluppo idroelettrico in Emilia Romagna è molto limitato poiché in passato sono già state realizzate le principali opere idroelettriche per sfruttare i salti d'acqua principali.

Nel contempo sono diminuite le precipitazioni in alcune annate, mentre in altre più concentrate in brevi periodi, perciò le portate dei corpi idrici superficiali sono cambiate rispetto al passato, rendendo la risorsa idroelettrica sempre meno remunerativa rispetto ad esempio agli impianti fotovoltaici.

Al fine di tutelare fiumi e torrenti che rappresentano i luoghi di maggiore biodiversità del nostro territorio si richiede di escludere perciò dalle mappe dei siti idonei:

- **Parchi e Aree Natura 2000 Siti di interesse comunitario**
- **Aree di notevole interesse pubblico articolo 136**
- **Geositi**

Oltre a quanto indicato si chiede di definire la mappa delle aree idonee rispettando tutte le leggi Nazionali e Regionali in particolare:

La delibera n.1793 del 03/11/2008

- a) sono da considerare tecnicamente incompatibili nuove domande di derivazione ad uso idroelettrico che prevedano di localizzarsi lungo un'asta fluviale già interessata da concessioni di derivazione ad uso idroelettrico qualora le stesse siano previste ad una distanza inferiore al doppio del tratto sotteso (inteso quale tratto del corpo idrico compreso tra il punto di derivazione ed il punto di restituzione della risorsa idrica) dalla preesistente e comunque ad una distanza inferiore al chilometro (valore minimo ritenuto congruo per il ripristino dello stato ambientale del corpo idrico derivato);
- b) si applica il disposto di cui al punto precedente, con riferimento ai corpi idrici tutelati a norma dell'art. 84 del DLgs 152/06, all'intero bacino idrografico degli stessi e quindi all'asta principale e ai suoi affluenti, nei casi in cui occorra tutelare le caratteristiche qualitative a livello di bacino;
- c) il disposto di cui ai punti precedenti non si applica alle nuove istanze di derivazione che prevedono di sottendere il solo tratto artificiale occupato dallo sbarramento sul corpo idrico, che cioè prelevano immediatamente a monte di uno sbarramento artificiale del corpo idrico e rilasciano immediatamente a valle;
- d) le derivazioni ad uso idroelettrico potranno prevedere la realizzazione di nuove opere di sbarramento sul corpo idrico derivato solo qualora tali opere risultino necessarie per la difesa idraulica e siano ricomprese tra le opere programmate dalle amministrazioni competenti;

MANTENIMENTO DELLE CARATTERISTICHE QUALITATIVE DEL CORPO IDRICO

Le nuove derivazioni ad uso idroelettrico nel caso venissero assentite, dovrebbero garantire, nel tratto sotteso dalle stesse, il mantenimento delle caratteristiche qualitative del corpo idrico derivato così come presenti a monte del prelievo e per questo utilizzare il metodo di applicazione per determinare tali caratteristiche qualitative il **MESO-HABSIM** (oggi molto di moda) che è uno studio della variabilità spazio-temporale degli habitat fluviali disponibili per la fauna in funzione della portata defluente e della morfologia del corso d'acqua. È da utilizzare anche l'**IQM (e/o IQMm)** che è un **INDICE DI QUALITÀ MORFOLOGICA** che esprime la valutazione della funzionalità fluviale del corso d'acqua dal punto di vista geomorfologico; questo importante perché l'equilibrio morfologico porta con sé anche una regolare variabilità degli ecosistemi fluviali lungo tutta la loro asta che consente la manifestazione degli habitat fluviali nella loro maggiore ospitalità e variegazione di specie ittiche, vegetazionali, volatili, entomologiche ecc... Tale variegazione di specie è molto importante specialmente nei periodi di cambiamento climatico come effetto tampone nei confronti di queste sollecitazioni e gli ambienti fluviali rappresentano il massimo della loro manifestazione specialmente se intonsi.

Si rimarca l'importanza del **RISPETTO DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2000/60/CE**

Facendo riferimento ai principi chiaramente espressi nelle linee guida della commissione europea del 6 aprile 2024 sulle incentivazioni statali in campo ambientale ed energetico: si devono rispettare gli obiettivi della direttiva quadro

acque includendo anche il principio di non deterioramento e le procedure dell'art. 4(7) in caso di alterazione delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico.

l'art. 4, par. 1, lett. i), della direttiva 2000/60/ce stabilisce che “gli stati membri attuano le misure necessarie per impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali”, così fissando il principio di non deterioramento che è stato recepito nell'art. 76, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006 e fatto proprio anche dall'art. 12 bis r.d. n. 1775 del 1933, come sostituito dall'art. 96, comma 3, dello stesso d.lgs. n. 152/2006.

tale principio è stato ripreso e rafforzato dalla sentenza della corte di giustizia ue sez.4^a 20/12/2017 sentenza c-664/15

La corte ha già dichiarato che l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), da i) a iii), della direttiva 2000/60 deve essere interpretato nel senso che gli stati membri sono tenuti – salvo concessione di una deroga – a negare l'autorizzazione di un particolare progetto qualora esso sia idoneo a provocare un **deterioramento** dello stato di un corpo idrico superficiale oppure qualora pregiudichi il raggiungimento di un buono stato delle acque superficiali o di un buon potenziale ecologico e di un buono stato chimico di tali acque alla data prevista da tale direttiva (sentenza del 1° luglio 2015, bund für umwelt und naturschutz deutschland, c-461/13, eu:c:2015:433, punto 51).

In tale contesto, la corte ha dichiarato che l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/60 non si limita a enunciare, in termini di formulazione programmatica, meri obiettivi di pianificazione di gestione, ma impone un obbligo di impedire il **deterioramento** dello stato dei corpi idrici che dispiega effetti vincolanti nei confronti degli stati membri, in esito alla determinazione dello stato ecologico del corpo idrico in parola, in ogni fase del procedimento previsto da tale direttiva e, in particolare, quando si autorizzano progetti determinati in applicazione del sistema delle deroghe previsto dal suddetto articolo 4 (v., in tal senso, sentenza del 1° luglio 2015, bund für umwelt und naturschutz deutschland, c-461/13, eu:c:2015:433, punti 43 e 48).

NATURE RESTORATION LAW

Entrata in vigore nel 2024 la nature restoration al fine di convertire almeno 25000 km di fiumi in fiumi a scorrimento libero entro il 2030, gli stati membri adotteranno misure per rimuovere le barriere artificiali alla connettività delle acque superficiali.

Questo implicitamente detta la linea di ripristino della continuità fluviale per tutti i corpi idrici naturali dell'unione europea, perciò in linea opposta ad una possibile ipotesi di ulteriore antropizzazione di un corso d'acqua o di sfruttamento di una condizione già degradata, quale ad esempio una briglia, per sfruttare il salto con un impianto. Anche per situazioni degradate da interruzioni della continuità fluviale si necessita casomai del ripristino della naturalità e, se non in via immediata o identificata per il suo ripristino necessariamente, non può essere allocato un impianto idroelettrico dal momento che vincolerebbe per anni la possibile attività di rinaturizzazione (anche spontanea) nella continuità fluviale longitudinale e alterazioni di portata.

Perciò tornando al testo della PdL all'articolo 14 proponiamo che il

punto b) fosse più chiaro e preciso in merito alle condizioni di verifica:*a condizione che il progetto verifichi la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative...*

SOSTITUIRLO NEL SEGUENTE MODO:

.....*In particolare le nuove derivazioni ad uso idroelettrico, dovranno garantire, nel tratto sotteso dalle stesse, il mantenimento delle caratteristiche qualitative del corpo idrico derivato così come presenti a monte del prelievo utilizzando i metodi di applicazione per la determina delle caratteristiche qualitative come ad esempio il METODO MESO-HABSIM e l'IQM (e/o IQMm).;*

Mentre per **il punto c) 1.** *qualora siano collocati all'interno dell'alveo inciso del corso d'acqua, a condizione che siano integrate alla briglia*

(AGGIUNGERE: preesistente da almeno 20 anni)

Grazie e distinti saluti.

